



**PUGLIA**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

Pec: [comitatoregionalepugliaind@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliaind@pec.it)

Pec CSAT: [appello.pugliaind@pec.it](mailto:appello.pugliaind@pec.it)

Pec GS: [giudice.pugliaind@pec.it](mailto:giudice.pugliaind@pec.it)

**Stagione Sportiva 2026/2027**

**Comunicato Ufficiale N° 59 del 29 Settembre 2026**

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (componente), con la presenza dall'Avv. Maurizio SCARDIA in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe Sforza (segretario) nella riunione del 7 settembre 2026 ha adottato la seguente

**DECISIONE**

In ordine al seguente deferimento:

Prot. **3717/1085pfi25-26/PM/pe** - che qui si intende integralmente riportato - con cui il Procuratore Federale Interregionale ha deferito i **signori Fernando Rubino, Giuseppe Difino e la società ASD Soccer Massafra 1963**, a seguito dell'istruttoria espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1085pfi25-26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla sottoscrizione della risoluzione consensuale tra il calciatore sig. Sosa Santiago Nicolas e la ASD Soccer Massafra 1963"*; per rispondere:

1.- il sig. **Fernando Rubino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Massafra 1963:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 117 bis delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.11.2025, nonostante fosse inibito in virtù di provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 187/AA della F.I.G.C. del 30.10.2025, provveduto alla creazione mediante la propria utenza federale della pratica di risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo stipulato con il calciatore sig. Santiago Nicola Sosa, recante nell'epigrafe il proprio nominativo quale legale rappresentante della società A.S.D. Soccer Massafra 1963 e quale parte dell'accordo; nonché per avere successivamente dematerializzato la stessa pratica in data 3.12.2025 con successiva risoluzione consensuale sottoscritta dal sig. Giuseppe Difino, dirigente munito di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963;

2.- il sig. **Giuseppe Difino**, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 117 bis delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 3.12.2025, apposto la propria firma sull'atto di risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo stipulato con il calciatore sig. Santiago Nicola Sosa nel quale è indicato nell'epigrafe quale legale rappresentante della società A.S.D. Soccer Massafra 1963 e quale parte dell'accordo il sig. Fernando Rubino, nonostante quest'ultimo fosse inibito in virtù di provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 187/AA del 30.10.2025 della F.I.G.C.;

3.- la società **A.S.D. Soccer Massafra 1963** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fernando Rubino e Giuseppe Difino.

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza fissata in data 07/09/2026, sono intervenuti l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesca Tommasei per la società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE (società incorporante l'A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, giusta approvazione del Presidente Federale del 22/7/2026, comunicata dal C.R. Puglia con C.U. n.11 del 23/7/2026); nessuno è comparso per le parti deferite e non risultano pervenute memorie o istanze difensive.

Svolta la relazione in ordine al procedimento dall'Avv. Antonucci, l'Avv. D'Oria, rappresentante della Procura Federale, ha comunicato di aver raggiunto con la società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE (incorporante l'A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963) un accordo di patteggiamento ex art. 127 C.G.S. con un'ammenda di € 267,00; ha poi chiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 a carico del tesserato Rubino Fernando e dell'inibizione per mesi 2 a carico del tesserato Difino Giuseppe.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, decideva come da dispositivo pubblicato in pari data nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n. 38.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio giudicante ha preso atto che la società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. - quantificando la sanzione in un'ammenda di € 267,00; ai sensi del medesimo articolo del C.G.S., il Collegio ha, inoltre, reputato corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione irrogata, per cui può essere dichiarata l'efficacia di tale accordo.

Quanto ai deferimenti dei tesserati Rubino Fernando e Difino Giuseppe, questo Tribunale ritiene che le risultanze documentali acquisite al procedimento configurano in maniera inequivocabile la responsabilità dei medesimi, per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte nell'atto di accusa della Procura Federale Interregionale.

Tanto emerge chiaramente dall'analisi del quadro probatorio risultante dagli atti di seguito indicati:

- segnalazione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale del 16.4.2026, con i seguenti allegati:
- decisione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale n. 0016/TFNST-2025- 2026 del 15.4.2026;
- referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro Atletico Racale – Novoli Calcio 1942 dell'1.12.2026, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia;
- preannuncio di reclamo e ricorso al Giudice Sportivo Territoriale presentato dalla società A.S.D. Atletico Racale in relazione alla gara Atletico Racale – Novoli Calcio 1942 dell'1.12.2026, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia;
- memoria difensiva della società A.S.D. Novoli Calcio 1942;
- estratto storico di tesseramento del sig. Santiago Nicola Sosa;
- Comunicato Ufficiale n. 187/AA del 30.10.2025 della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Comunicato Ufficiale n. 127 del 4.12.2025 del Comitato Regionale Puglia;
- posizione di tesseramento del sig. Santiago Nicola Sosa;
- decisione n. 37/2022 del 31.5.2022 del Collegio di Garanzia dello Sport;
- decisione n. 6/2017 del 13.1.2017 del Collegio di Garanzia dello Sport;
- decisione n. 88/2017 del 24.11.2017 del Collegio di Garanzia dello Sport;
- Comunicato Ufficiale n. 90 dell'8.2.2022 del Comitato Regionale Sardegna;
- risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo stipulato tra il sig. Santiago Nicola Sosa e la società A.S.D. Soccer Massafra;
- decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara Atletico Racale – Novoli Calcio 1942 dell'1.12.2026, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia;
- foglio censimento della società A.S.D. Soccer Massafra 1963 relativo alla stagione sportiva 2025 – 2026;
- estratto cronologico della pratica relativa alla risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo stipulato tra il sig. Santiago Nicola Sosa e la società A.S.D. Soccer Massafra;
- Comunicato Ufficiale n. 191 del 24.2.2026 del Comitato Regionale Puglia;
- dispositivo della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale n. 0013/TFNST-2025- 2026 del 10.4.2026;

- segnalazione della società A.S.D. Ugento Calcio del 29.4.2026, con allegata decisione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale n. 0016/TFNST-2025-2026 del 15.4.2026;
- foglio censimento della società A.S.D. Novoli Calcio 1942 relativo alla stagione sportiva 2025 – 2026;
- foglio censimento della società A.S.D. Soccer Massafra 1963 relativo alla stagione sportiva 2025 – 2026;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra il sig. Santiago Nicola Sosa e la società A.S.D. Soccer Massafra 1963 il 26.8.2025;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra il sig. Santiago Nicola Sosa e la società A.S.D. Novoli Calcio 1942 il 16.12.2026;
- risoluzione consensuale del contratto di lavoro sportivo stipulato tra il sig. Santiago Nicola Sosa e la società A.S.D. Soccer Massafra;
- estratto storico di tesseramento del sig. Sosa Santiago Nicola;
- verbale di audizione del sig. Fernando Rubino, presidente della società A.S.D. Soccer Massafra, del 12.5.2026;
- verbale di audizione del sig. Giuseppe Difino, dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Massafra, del 12.5.2026;
- verbale di audizione del sig. Francesco Murra, presidente della società A.S.D. Novoli Calcio 1942, del 21.5.2026;
- comunicazione del sig. Santiago Nicola Sosa del 5.6.2026;
- Comunicato Ufficiale n. 254 del 5.5.2026 del Comitato Regionale Puglia.

Detto quadro probatorio a carico dei tesserati deferiti appare incontestabile oltre che incontestato, atteso che nessuno degli accusati ha inteso comparire in udienza o produrre memorie difensive, condotta processuale di cui il Collegio prende, pur solo incidentalmente, atto.

Accertata, dunque, la responsabilità dei soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte e ritenute coerenti con il quadro della violazione prevista dall'art. 4, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 117 delle N.O.I.F., il Collegio reputa proporzionate le sanzioni richieste dalla Procura Federale Interregionale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall'art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto che la società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – quantificando la sanzione in un'ammenda di € 267,00;
- 2) ai sensi del medesimo articolo, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, dichiara l'efficacia di tale accordo;
- 3) di comminare al tesserato RUBINO FERNANDO l'inibizione per mesi 2;
- 4) di comminare al tesserato DIFINO GIUSEPPE l'inibizione per mesi 2;

Il Relatore  
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 29 Settembre 2026

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
BANCA: **UNICREDIT**  
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/09/2026.**

**IL SEGRETARIO**  
**Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Tisci**